

Animali d'affezione tra soggettività giuridica e affidamento: il principio del benessere animale nelle crisi familiari.

di Lavinia Vizzoni*

Abstract EN: The paper examines the relationship between the legal status of companion animals and the regulation of their custody in family breakdowns, two closely interconnected aspects of recent developments in private law. The analysis traces the gradual departure from the dominical paradigm, which traditionally classified animals as *res*, and reconstructs the path leading to the recognition of their relational and sentient dimension, culminating in the reform of Article 9 of the Italian Constitution. Within this framework, the absence of specific legislation in Italy on the custody of companion animals following a couple's separation has prompted courts to develop case-law solutions grounded in the principle of animal welfare. The application of this principle, however, raises delicate issues of conceptual delimitation with respect to categories traditionally developed in the field of child law. The paper also examines Spain's Ley No. 17/2021 as a comparative reference, highlighting both its innovative potential and its remaining systemic ambiguities.

Abstract IT: Il contributo indaga il rapporto tra natura giuridica dell'animale d'affezione e disciplina del suo affidamento nelle crisi della coppia, due profili strettamente connessi nelle più recenti evoluzioni del diritto privato. L'analisi prende le mosse dal progressivo superamento dell'impostazione dominicale, che inquadrava l'animale come *res*, e ricostruisce il percorso che ha condotto al riconoscimento della sua dimensione relazionale e senziente, culminato con la riforma dell'art. 9 della Costituzione. In tale cornice, il vuoto normativo italiano in materia di affidamento degli animali nelle crisi di coppia ha spinto la giurisprudenza a elaborare soluzioni fondate sul principio del benessere animale, la cui applicazione solleva tuttavia delicati problemi di delimitazione rispetto alle categorie proprie del diritto minorile. Lo scritto analizza inoltre la *Ley* spagnola n. 17/2021, quale termine di confronto comparatistico, mettendone in luce potenzialità e ambiguità sistemiche.

* Professoressa associata di Diritto Privato, Università di Pisa.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Affidare l'animale d'affezione quando la coppia si disgrega: il vuoto normativo e le risposte della giurisprudenza. – 3. L'esperienza spagnola: la Ley n. 17 del 2021. – 4. Dal *best interest of the child* al *best interest of the pet*? Rischi di umanizzazione dell'animale d'affezione. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione.

Il mutamento del rapporto tra uomo e animale rappresenta una delle trasformazioni più significative del diritto contemporaneo. Per secoli, l'animale è stato infatti concepito esclusivamente quale oggetto di proprietà, privo di autonoma rilevanza giuridica e di qualsiasi riconoscimento soggettivo all'interno dell'ordinamento¹.

Negli ultimi decenni, la crescente sensibilità etica e sociale, in particolare nei confronti degli animali d'affezione, ha alimentato un ampio dibattito dottrinale, mettendo in discussione i tradizionali paradigmi civilistici. L'emersione di nuovi concetti, quali il benessere animale e la soggettività relazionale, ha progressivamente sospinto la riflessione verso una revisione dei confini della soggettività giuridica, aprendo la strada a un ripensamento dell'impianto antropocentrico del diritto².

In questa prospettiva, la tutela dell'essere senziente si afferma come valore autonomo, idoneo a superare la tradizionale oggettivazione dell'animale e a legittimare il riconoscimento di forme, quanto meno attenuate, di soggettività giuridica³.

Sotto il profilo positivo, la disciplina codicistica continua formalmente a collocare l'animale nell'ambito delle *res*, e più precisamente dei beni mobili ai

¹ Le prime riflessioni in materia, per vero, sono tutt'altro che recenti: v. C. GORETTI, *L'animale quale soggetto di diritto*, in *Riv. fil.*, 1928, 348 ss., il quale, nell'ambito di uno studio giuridico-filosofico, affermava già che gli animali sono veri e propri soggetti di diritto in quanto esseri dotati di una certa coscienza e percezione; ma è ovviamente solo la sensibilità sviluppatasi negli ultimi anni nei confronti degli animali ad aver reso la questione sempre più discussa, da una pluralità di punti di vista.

² Per una prima ricognizione della letteratura giuridica in materia di diritto animale v., *ex multis*, G. MARTINI, *L'impervio percorso della soggettività animale*, in *BioLaw Journal*, 2022, 355 ss., E. BASSOLI, (a cura di), *Animali da compagnia: Tutele, Diritti, Responsabilità*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2012, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005. Per un particolare focus sul benessere animale v. C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali di affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, in questa *Rivista*, 2024, 95 ss.

³ È quanto propone C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contr. impr.*, 2020, 527. Sulla soggettività attenuata v. inoltre E. BATTELLI, *Animali non "res inanimate" ma "esseri viventi" non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività*, in E.M. INCUTTI, E. BATTELLI, G. SPOTO E M. LOTTINI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, 16 ss., spec. 31 ss.

sensi dell'art. 812 c.c.⁴. Tuttavia, all'interno del codice civile emergono segnali di una progressiva differenziazione rispetto alla disciplina dei beni inanimati. Si pensi, in particolare, all'art. 1496 c.c., dedicato alla "vendita di animali", il quale, pur confermando la natura di bene dell'animale, introduce una significativa deroga al regime ordinario della garanzia per i vizi, prevedendo la prevalenza non solo della disciplina speciale, ma persino degli usi locali rispetto alla normativa generale. Tale previsione consente di intravedere il riconoscimento di una considerazione speciale dell'animale all'interno dell'ordinamento giuridico⁵.

La progressiva erosione dell'impostazione tradizionale si deve anche all'intervento del legislatore speciale. La legge n. 281 del 1991, dedicata alla tutela degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo, ha introdotto il principio della protezione dell'animale in quanto tale, segnando un primo passo verso la sua valorizzazione come portatore di interessi propri. Successivamente, la legge n. 189 del 2004 ha inserito nel codice penale il titolo IX-bis, dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali, qualificando il maltrattamento come reato e sancendo così una netta cesura tra l'animale-merce e l'animale senziente. A ciò si è aggiunta, nel 2010, la modifica al Codice della strada, che ha introdotto l'obbligo di prestare soccorso agli animali feriti in caso di incidente, completando un quadro normativo in cui il valore della vita animale emerge ormai con forza autonoma, anche al di fuori dell'ambito affettivo⁶.

Un ulteriore e decisivo passo nell'individuata direzione è stato compiuto con la riforma dell'art. 9 della Costituzione, approvata nel 2022, la quale ha inserito tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli animali⁷. Con tale intervento, il benessere animale ha acquisito rango costituzionale, divenendo parametro di orientamento per l'attività del legislatore e dell'interprete. Tale disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riconosce gli animali quali esseri senzienti, conferma l'esigenza di adottare un approccio sistemico fondato sulla considerazione del loro benessere quale valore giuridico primario⁸.

⁴ Cfr. E. BALOCCHI, voce *Animali (protezione degli)*, in *Enc. giur. Treccani*, II ed., 1988, 1 ss., e, più di recente, D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012, *passim*; ID., voce *Animali (diritto degli)*, in *Dig. disc. privatistiche*, Torino, 2013, 28 ss.

⁵ V. R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Dir. fam. pers.*, 2021, 1772 ss.

⁶ Per una ricognizione in materia, v. A. MOLLO, *La soggettività giuridica degli esseri non umani: gli animali*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2020, 295.

⁷ Su cui v. il commento riferito specificamente alla tutela degli animali di D. CERINI, E. LAMARQUE, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, 2023, 31 ss.

⁸ Nella prospettiva soprattutto delle politiche agroalimentari implementate dall'Unione europea, V. L. MOLINARO, *L'attività politico-normativa dell'Unione Europea a seguito del principio di tutela del benessere animale sancito dall'Articolo 13 TFUE. Analisi della politica*

Pur senza approfondire l'annoso e complesso nodo, tuttora irrisolto, relativo all'attribuzione di una vera e propria soggettività giuridica agli animali – questione che tocca in profondità la struttura stessa della categoria della soggettività nel diritto civile – è indubbio che il tema si presenti oggi in termini di straordinaria attualità⁹. La tensione fra la concezione proprietaria tradizionale e la prospettiva di un riconoscimento, almeno parziale, della titolarità di interessi propri, trova risvolti significativi in molteplici ambiti applicativi, tra cui, come si vedrà, quello inerente la sorte dell'animale d'affezione in caso di separazione della coppia.

Il contributo adotta un approccio sistematico e critico, volto a ricostruire l'evoluzione della considerazione giuridica dell'animale d'affezione nel diritto privato, con specifico riferimento alla disciplina del suo affidamento nelle crisi di coppia.

Muovendo dall'analisi del quadro normativo e giurisprudenziale italiano, lo studio esamina le soluzioni elaborate in assenza di una disciplina positiva, mettendone in luce presupposti e criticità, anche attraverso il confronto con l'esperienza spagnola. L'indagine intende verificare se e in che misura il principio del benessere animale possa assurgere a criterio autonomo di regolazione dell'affidamento, evitando tanto la riduzione dell'animale a mero oggetto di proprietà quanto una indebita trasposizione di categorie proprie del diritto minorile.

2. Affidare l'animale d'affezione quando la coppia si disgrega: il vuoto normativo e le risposte della giurisprudenza.

Quando una coppia affettiva giunge al termine della propria unione – a seguito di separazione personale, divorzio, scioglimento degli effetti civili del matrimonio, cessazione dell'unione civile o della convivenza di fatto – può porsi anche il problema della collocazione degli animali domestici appartenenti alla coppia.

La soluzione più semplice è rappresentata dall'accordo tra gli ex partner; tuttavia, in assenza di un accordo tra le parti, l'ordinamento italiano non prevede alcuna disciplina normativa specifica volta a regolare la sorte degli animali d'affezione nelle crisi di coppia.

Nel dibattito legislativo italiano, si discute ormai da anni dell'introduzione nel codice civile di specifiche norme dirette a regolare l'affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi e numerosi disegni di legge, tra cui

agroalimentare e della disciplina inerente alla sperimentazione animale, in Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali, cit., 95 ss.

⁹ In proposito v. anche le riflessioni critiche di D. CERINI, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, in *dA. Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 2019, 27 ss.

il n. 16 del 2018, come già il n. 759 del 2013, sono stati prodotti, ma mai approvati.

Entrambe le proposte presentavano una struttura essenziale: esse miravano a completare la disciplina riguardante la crisi del matrimonio mediante l'inserimento di un solo articolo dedicato all'affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi. L'affido, esclusivo o condiviso, si voleva attribuire in favore della parte "in grado di garantirne il maggior benessere".¹⁰

La regolazione della sorte degli animali d'affezione in caso di separazione può tuttavia costituire fonte di ulteriori conflitti tra gli ex partner; ed infatti tali vicende hanno, negli ultimi anni, generato un certo contenzioso. Sono state proprio *in primis* le corti di merito, investite di questioni di questo tipo, a dover individuare le soluzioni più consone, in grado di temperare adeguatamente gli interessi in gioco. In assenza di una disciplina organica in materia di affidamento degli animali nelle crisi di coppia, la giurisprudenza di merito ha effettivamente svolto un ruolo pionieristico¹¹.

Anche nella giurisprudenza dei tribunali, si osserva un andamento parallelo a quello vissuto dalla sopra accennata valorizzazione del benessere dell'animale.

Tra le pronunce in materia merita particolare attenzione una decisione del Tribunale di Como, che assume una posizione particolarmente rigorosa sul tema¹²: nel caso di specie i coniugi in via di separazione avevano trovato un accordo anche in merito alla gestione dell'animale d'affezione comune, e al Tribunale spettava omologarlo.

La decisione in esame consente di cogliere con particolare chiarezza la persistente tensione sistemica che attraversa il diritto privato contemporaneo in materia di animali d'affezione. Il riferimento alla natura patrimoniale dell'animale non costituisce soltanto una scelta interpretativa contingente, ma riflette un'impostazione teorica ancora saldamente ancorata alla logica dominicale, che fatica a confrontarsi con l'evoluzione del quadro costituzionale e sovranazionale in tema di tutela dell'essere senziente.

Il giudice lombardo distingue infatti tra le clausole relative alla ripartizione delle spese di mantenimento e cura dell'animale, dotate di contenuto patrimoniale, e quelle concernenti altri profili del rapporto con l'animale stesso. Solo le prime possono essere legittimamente inserite nell'accordo di

¹⁰ V. G. PALMERI, *Animali da compagnia e separazione dei coniugi*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 780 e 782.

¹¹ Per una completa ed efficace rassegna delle pronunce in materia, v. G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale"*, in *Actualidad jurídica Iberoamericana*, 2022, 773 ss.

Sull'ampio contenzioso relativo all'assegnazione degli animali domestici nei casi di crisi, v. anche G.A. PARINI, *Gli animali nel diritto civile italiano*, in S. DE VIDO, M. GAZZOLA (a cura di), *Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani*, Venezia, 2025, 196 ss.

¹² Si tratta della decisione del 3 febbraio 2016, in *Fam. dir.*, 2016, 1162 ss., con nota critica di M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale di affezione*.

separazione, mentre le seconde, attinenti alla gestione affettiva e relazionale dell'animale, dovrebbero essere oggetto di intese di natura stragiudiziale, poiché il giudice della separazione non è tenuto a pronunciarsi sull'assegnazione degli animali d'affezione né sulla regolamentazione dei rapporti con essi. Nel provvedimento si censura, inoltre, la prassi di modellare tali clausole su quelle relative all'affidamento e al diritto di visita dei figli minori, e si invitano i coniugi, per il futuro, a disciplinare la sorte del proprio animale domestico in separati accordi. Tale prassi viene giudicata impropria e qualificata come una "caduta di stile sul piano culturale".

Nonostante le riserve espresse, il Tribunale di Como giunge infine alla conclusione che l'intesa, anche nelle parti aventi contenuto non patrimoniale, non contrasta con norme inderogabili né con principi di ordine pubblico, risultando pertanto suscettibile di omologazione. La decisione evidenzia la reticenza del giudice di prime cure rispetto all'omologazione di accordi aventi ad oggetto l'affidamento dell'animale d'affezione, confermando l'adesione a un'impostazione ancora ancorata all'inquadramento dominicale dell'animale come bene¹³.

Altre pronunce, non necessariamente più recenti rispetto a quella comasca, hanno invece disposto l'affidamento condiviso dell'animale d'affezione, facendo applicazione analogica proprio della disciplina in materia di affidamento dei figli minori, così attribuendo rilievo all'interesse materiale, spirituale ed affettivo dell'animale di affezione stesso, nonché, più in generale, al principio del benessere animale e alla continuità affettiva dello stesso con entrambi i componenti della ex coppia¹⁴.

Si tratta di decisioni espressive di un approccio ben diverso da quello fatto proprio dal giudice lombardo, che non solo si pongono in linea con le più recenti istanze, costituzionali, dottrinali e sovranazionali in tema di benessere dell'animale ed eventuale riconoscimento allo stesso di una condizione diversa

¹³ Molto critica sul punto la posizione di M. PITTALIS, *In mancanza di accordi di separazione aventi ad oggetto l'affidamento dell'animale domestico possono rispondere del reato di abbandono entrambi i coniugi separati*, in *Fam. dir.*, 2020, 697 ss., oltre che di EAD, v. nota precedente.

¹⁴ Cfr. Trib. Roma, 15 marzo 2016, in banca dati *DeJure*, relativa alla fine di una convivenza *more uxorio*, Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019, in *Dir. fam. pers.*, 2019, 1178 ss. con nota di G. PALMERI, *Animali da compagnia e separazione dei coniugi*, cit., che, al fine di "assicurare il benessere e il miglior sviluppo della identità" di un gatto, ne ha disposto l'affidamento esclusivo al marito, disponendo invece l'affidamento condiviso del cane ad entrambi i coniugi separandi. Sempre a proposito di ex conviventi, in esito ad un procedimento cautelare, cfr. Trib. Lucca, 24 gennaio 2020, in *Ius*, 2020, con nota di M. ROVACCHI, *L'affido condiviso del cane: applicazione analogica alla normativa sull'affidamento dei figli*, che ha disposto l'affidamento condiviso del cane, affermando che "nel vuoto normativo, alla luce per un verso dell'importanza del legame affettivo fra persone ed animali, e dall'altro del rispetto dovuto a quest'ultimi, quali esseri senzienti, non c'è infatti dubbio che la normativa più vicina alla fattispecie sia quella relativa all'affidamento dei figli".

da quella di *res*, ma peraltro traggono ulteriore legittimazione da una decisione di legittimità del 2023¹⁵.

In tale occasione, la Corte di cassazione ha affermato che, in caso di separazione, il riconoscimento del diritto di mantenere rapporti con l'animale non si fonda tanto sulla titolarità formale della proprietà, quanto sulla prova dell'instaurazione di un legame affettivo significativo e stabile. Viene così valorizzato il principio per cui anche il non proprietario può avere diritto alla frequentazione dell'animale, purché venga fornita la prova dell'instaurazione di un significativo rapporto affettivo con l'animale.

Nel caso di specie è stata ritenuta carente la prova dell'instaurazione di un rapporto significativo tra la ricorrente e il cane, vista la breve relazione sentimentale, di soli quattro mesi, che aveva legato la ricorrente al padrone dell'animale. Inoltre, la ricorrente non era stata in grado di provare che, nonostante il breve periodo, si fosse instaurato con il cane un rapporto tale giustificare il riconoscimento di un diritto di visita nei confronti dell'animale stesso.

La pronuncia di legittimità segna un ulteriore avanzamento verso un'impostazione ermeneutica di tipo affettivo, in contrapposizione a quella dominicale. Nel paradigma dominicale, infatti, la questione dell'affidamento dell'animale domestico viene sostanzialmente ricondotta a un problema di assegnazione di beni al legittimo titolare, riaffermando così la tradizionale equiparazione dell'animale alla *res*. Al contrario, l'approccio affettivo muove dal riconoscimento della peculiare posizione degli animali d'affezione quali membri, ancorché non umani, del nucleo familiare, con la conseguenza che, nell'ipotesi di scioglimento del vincolo di coppia e di conflitto fra gli ex conviventi o coniugi, il criterio di affidamento dovrebbe essere orientato alla tutela e alla continuità dei legami affettivi maturati con i componenti umani della famiglia¹⁶.

L'apertura della Corte di legittimità alla valorizzazione del legame affettivo non implica, tuttavia, un riconoscimento di diritti in capo all'animale, né una sua assimilazione alla persona. Essa si colloca piuttosto sul piano dei criteri di valutazione giuridica della relazione, confermando come il superamento del paradigma dominicale non comporti necessariamente l'adozione di modelli personalistici, ma richieda l'elaborazione di categorie intermedie e funzionali.

¹⁵ Cass. civ., 24 marzo 2023, n. 8459, in *Giur. it.*, 2024, 36 ss., con commento di L. OLIVERO, *Fine di una relazione e affidamento dell'animale d'affezione*.

¹⁶ V. ancora L. OLIVERO, *Fine di una relazione e affidamento dell'animale d'affezione*, cit., 37. Sulla necessità di superamento della prospettiva dominicale v. anche Per una completa ed efficace rassegna delle pronunce in materia, v. G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare*, cit., 2022, 781 ss.

3. L'esperienza spagnola: la Ley n. 17 del 2021.

Il vuoto normativo riscontrabile nell'ordinamento italiano non caratterizza anche altri ordinamenti, che hanno invece adottato discipline civilistiche specifiche in materia di animali.

Un riferimento significativo è rappresentato dalla legge spagnola n. 17 del 15 dicembre 2021, che ha introdotto una riforma organica di diversi articoli del codice civile, della legge ipotecaria e della legge di procedura civile (*Código Civil, Ley Hipotecaria e Ley de Enjuiciamiento Civil*), al fine di riconoscere agli animali una natura giuridica distinta da quella dei beni mobili materiali¹⁷.

La Ley del 2021 segna un rilevante mutamento nella considerazione giuridica dell'animale, riconoscendone una natura distinta da quella dei beni e qualificandolo come essere vivente dotato di sensibilità (*ser sintiente*). Da ciò deriva l'applicazione del regime giuridico delle cose solo in quanto compatibile con tale natura, superando la tradizionale equiparazione tra animale e *res*.

L'animale da compagnia è definito, in coerenza con la Convenzione di Strasburgo del 1987, come ogni animale detenuto per diletto e compagnia, indipendentemente dalla specie¹⁸.

L'elemento determinante non è biologico, bensì funzionale e relazionale, essendo animale da compagnia quello che vive stabilmente con l'uomo instaurando con questi un rapporto affettivo quotidiano. Restano pertanto esclusi gli animali allevati per fini di lucro, per competizioni o per attività sportive, salvo i casi in cui convivano stabilmente nel contesto familiare. Particolare attenzione è dedicata ai cani d'assistenza e da supporto emotivo, che, pur svolgendo funzioni specifiche, mantengono un vincolo affettivo costante con il proprio detentore e sono pertanto pienamente inclusi nella categoria dell'animale da compagnia¹⁹.

Gli animali non sono più ricondotti alla sfera delle *res*, senza tuttavia essere equiparati alle persone. Tant'è che nel dibattito spagnolo si è discusso se la nuova natura degli animali comportasse il riconoscimento di un'altra forma di personalità, in favore degli stessi, diversa da quella delle persone fisiche e degli enti collettivi, alla stregua di un *tertium genus*²⁰.

¹⁷ Sul tema v. ampiamente J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari: criteri interpretativi della l. n. 17/2021 del 15 dicembre*, in *Dir. fam. pers.*, 2024, 1624 ss. e M. ORTIZ FERNÁNDEZ, *Reflexiones en torno a la Ley 17/2021, de 15 de diciembre: la protección de los animales como seres sintientes*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, 400 ss.

¹⁸ Si tratta della Convenzione europea sulla protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 13 novembre 1987 ratificata dalla Spagna così come dall'Italia.

¹⁹ R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari*, cit., 1626.

²⁰ Nella dottrina spagnola, manifesta una decisa opposizione all'attribuzione della personalità giuridica agli animali G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Derecho civil para los animales?: Elogio (no exento de enmiendas a la nueva Proposición de Ley sobre el régimen jurídico de los animales, en España*, in *dA.Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 2021, 39 ss.

Tuttavia, la riforma spagnola non riconosce diritti soggettivi agli animali, né esclude che essi possano essere oggetto di appropriazione e di commercio. È più verosimile ritenere che gli animali costituiscono una categoria autonoma di esseri viventi, i quali possono ancora essere oggetto di un diritto di proprietà, il cui esercizio è però limitato da un dovere di cura e rispetto imposto dalla necessità di preservare il loro benessere²¹.

Ispirandosi parzialmente al modello portoghese introdotto con la legge n. 8 del 2017, la Ley del 2021 disciplina espressamente la sorte degli animali d'affezione in caso di rottura della coppia, prevedendo che nelle procedure di separazione e divorzio il *convenio regulador* debba disciplinare anche la "destinazione" degli animali da compagnia, specificando le relative modalità di cura, nonché i tempi di convivenza e la ripartizione degli oneri economici. La disposizione risulta innovativa, poiché prima della riforma, come d'altronde accade tutt'oggi nel nostro ordinamento, non vi era alcun obbligo per i giudici di approvare accordi relativi agli animali domestici, né vi era certezza sulla loro efficacia esecutiva.

Con la nuova normativa, invece, gli accordi giudizialmente approvati acquistano piena validità, per quanto attiene sia agli aspetti patrimoniali, quali in primis la ripartizione dei costi per il mantenimento dell'animale, sia ai profili affettivo-relazionali, quali la collocazione e la cura dell'animale stesso. Anche rispetto all'autonomia privata dei coniugi, il principio del benessere animale opera come limite, consentendo all'autorità giudiziaria di modificare o disapplicare accordi pregiudizievoli per la salute o la serenità dell'animale²². Questo principio ha carattere trasversale e si estende anche ai procedimenti stragiudiziali, nei quali il pubblico ufficiale che rediga l'accordo ha l'obbligo di sospendere l'atto qualora ravvisi clausole potenzialmente dannose per l'animale.

Un ulteriore profilo rilevante della riforma concerne la possibilità per il giudice, in mancanza di accordo tra i coniugi, di decidere direttamente sull'affidamento dell'animale, potendo attribuirne la cura a uno solo o a entrambi i partner, indipendentemente dalla titolarità formale della proprietà: si conferma ancora il superamento della tradizionale visione patrimoniale del rapporto uomo-animale.

La nozione di "cura" dell'animale deve essere intesa in senso ampio, comprendendo non solo l'alimentazione e l'alloggio, ma anche la tutela della salute e della qualità della vita. In questo quadro, il giudice dovrà dunque valutare una pluralità di fattori, tra cui l'interesse dei membri della famiglia, il legame affettivo preesistente, la disponibilità di tempo e di risorse economiche, nonché l'idoneità dell'ambiente domestico²³.

²¹ M. ORTIZ FERNÁNDEZ, *Reflexiones en torno a la Ley 17/2021*, cit., 414 ss.

²² V. ancora M. ORTIZ FERNÁNDEZ, *Reflexiones en torno a la Ley 17/2021*, cit., 409.

²³ R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari*, cit., 1629.

La normativa, in particolare il nuovo art. 94-*bis* del *Código Civil*²⁴, individua due criteri fondamentali di valutazione, precisando che la decisione deve essere assunta indipendentemente dalla titolarità formale della proprietà: l'interesse dei familiari e il benessere dell'animale; due parametri che, tuttavia, non sempre coincidono, e non è chiaro se uno debba prevalere sull'altro o meno²⁵. Non manca d'altronde chi ha individuato la sussistenza di una possibile tensione o conflitto fra i due criteri²⁶.

La compresenza di tali criteri, non accompagnata da una loro gerarchizzazione normativa, mostra come anche l'esperienza spagnola, pur avanzata, non sia esente da ambiguità sistemiche. La riforma, infatti, pur superando formalmente l'equiparazione dell'animale alla *res*, lascia aperta la questione della qualificazione giuridica del parametro del benessere animale, oscillante tra criterio autonomo di tutela e strumento ancillare di composizione degli interessi umani coinvolti.

Particolare attenzione deve essere comunque riservata ai casi in cui l'animale abbia sviluppato un legame stretto con i figli minori. In tali ipotesi, la giurisprudenza preferisce che l'animale segua i bambini nei loro spostamenti o sia affidato al genitore affidatario del bambino, al fine di preservare la stabilità emotiva del minore. Quando invece l'animale svolga funzioni di supporto terapeutico o assistenziale, come i cani da assistenza o da terapia, la relativa cura viene solitamente attribuita alla persona che trae beneficio diretto dal suo accompagnamento²⁷.

Nonostante i profili apprezzabili della riforma spagnola, un limite significativo è rappresentato dall'esclusione delle coppie non sposate dalla disciplina in materia di affidamento degli animali d'affezione²⁸. Le norme sull'affidamento si applicano infatti solo ai coniugi, salvo che la coppia convivente abbia figli minori, come peraltro di recente precisato e confermato dal *Tribunal Supremo* spagnolo²⁹.

In assenza di matrimonio, quindi, la sorte dell'animale continuerà a venire determinata secondo le regole della proprietà e della comunione dei beni. Ciò comporta che l'animale possa essere attribuito al comproprietario

²⁴ Sullo specifico punto, v. P. CHAPARRO MATAMOROS, *La cura degli animali da compagnia in difetto di accordo dopo la crisi coniugale. Breve commentario al nuovo art. 94-bis CC*, in *Familia Sucesiones ICAV*, 2024, 19 ss.

²⁵ V. ancora R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari*, cit., che alla nota 52 descrive l'andamento di analogo dibattito nell'ambito della dottrina portoghese.

²⁶ Così G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA *Crisis familiares y animales domésticos*, Madrid, 2022, 35, secondo il quale il criterio del miglior interesse dell'animale crea una certa incertezza giuridica, poiché potrebbe addirittura entrare in conflitto con gli interessi di un altro membro della famiglia.

²⁷ R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari*, cit., 1630.

²⁸ Cfr. ancora R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari*, cit., 1629.

²⁹ *Tribunal Supremo Español*, 17 luglio 2024, il cui testo è reperibile in www.poderjudicial.es.

formalmente registrato, anche quando il legame affettivo o le condizioni di cura suggerirebbero una diversa assegnazione.

4. Dal *best interest of the child* al *best interest of the pet*? Rischi di umanizzazione dell'animale d'affezione.

Nelle controversie familiari relative all'affidamento degli animali d'affezione, nelle quali il principio del benessere animale assume un ruolo centrale e già si registra un'applicazione analogica delle norme in materia di affido dei figli minori, potrebbe consolidarsi la tendenza a trasporre il principio del *best interest of the child*³⁰ nel c.d. *best interest of the pet*³¹: una prospettiva problematica, seppure in certa misura attrattiva.

Da un lato, la valorizzazione dell'interesse dell'animale d'affezione riflette un'evoluzione culturale e giuridica significativa, evidenziandone la natura di essere senziente e la necessità di garantirne il benessere, anche declinato in chiave relazionale. Dall'altro lato, tuttavia, questa impostazione rischia di scivolare in una deriva antropocentrica, che finisce per proiettare sull'animale modelli relazionali e affettivi propri delle dinamiche umane, snaturando tanto il significato originario del principio quanto la specificità dell'essere animale.

Il *best interest of the child* nasce in un contesto assiologico, prima ancora che normativo, incentrato sulla tutela di un soggetto debole ma titolare di diritti fondamentali, la cui volontà e identità devono essere rispettate nel percorso di costruzione della sua personalità. Esso assolve, nel diritto minorile, a una funzione strutturante dell'intero sistema di protezione, costituendo il criterio ordinatore attraverso cui vengono bilanciati diritti fondamentali, responsabilità genitoriali e interessi pubblici, in vista dello sviluppo armonico della persona del minore³². Tale centralità è giustificata dalla proiezione

³⁰ Come noto, la letteratura è in materia è molto vasta. Senza pretesa di esaustività, e anche con diversi accenti, cfr. E. QUADRI, *L'interesse del minore nel sistema della legge civile*, in *Fam. dir.*, 1999, 80 ss., L. LENTI, «*Best interests of the child*» o «*best interests of children*»? in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 157 ss., ID., *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 86 ss., V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 405 ss., E. BIVONA, *Diritto vigente e diritto vivente nell'affidamento dei figli*, in *Famiglia*, 2022, 803 ss., G. RECINTO, *Il superiore interesse del minore tra prospettive interne "adultocentriche" e scelte apparentemente "minorecentriche" della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Foro it.*, 2017, I, 3669 ss., L. LENTI, R. CATERINA, *La famiglia*, in *Tratt. dir. priv. dir. da* S. Mazzamuto, Torino, 2022, 19 ss., M. DOGLIOTTI, *Protezione dei minori, diritto interno, giurisprudenza della Corte eur. dir. uomo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 420 ss.

³¹ Pur riferito all'ordinamento statunitense, v. L. MORGAN EASON, *A Bone to Pick: Applying a Best Interest of the Family Standard in Pet Custody Disputes*, 62 S.D. L. REV. 79 (2017).

³² Sul principio del *best interest of the child* come criterio fondamentale del diritto minorile, v. C. FOCARELLI, *La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di "best interests of the child"*, in *Riv. dir. internaz.*, 2010, 981 ss., P. MARTINELLI, J. MOYERSON, *L'interesse del minore: proviamo a ripensarlo davvero*, in *Min. giust.*, 2011, 7 ss., e, più di recente, P. TONTOLI, *L'interesse*

dinamica della sua condizione giuridica, destinata a evolversi verso la piena autodeterminazione³³.

La trasposizione di tale paradigma nel contesto dell'affidamento degli animali d'affezione presenta tuttavia evidenti limiti sistemici. L'animale, pur essendo un essere senziente e portatore di interessi meritevoli di tutela, non è titolare di diritti fondamentali né di una capacità di autodeterminazione, né è destinato ad acquisirla. L'adozione delle categorie proprie del diritto minorile rischia pertanto di determinare una sovrapposizione concettuale impropria, che confonde la dimensione empatica della relazione uomo-animale con un modello giuridico costruito per la tutela della persona umana³⁴.

In tale prospettiva, il riferimento al *best interest of the pet* non può assurgere a criterio normativo autonomo, ma si configura piuttosto come una formula descrittiva priva di un solido fondamento sistematico, idonea a generare incertezze applicative e a favorire una indebita umanizzazione dell'animale d'affezione.

Una prospettiva più coerente consiste nel riconoscere un principio autonomo di benessere animale, fondato non su un'analogia con la condizione umana, ma sulla valorizzazione delle esigenze proprie dell'animale: biologiche, etologiche e relazionali, in modo da individuare l'assetto concreto che meglio garantisca il suo benessere. In siffatta prospettiva, il richiamo all'interesse dell'animale non assume valore personalistico, ma opera come criterio oggettivo di razionalizzazione delle decisioni giudiziali, funzionale a evitare tanto la mercificazione quanto l'umanizzazione dell'animale d'affezione³⁵.

L'uso della categoria dell'"interesse dell'animale" deve essere pertanto inteso come metafora normativa, e non come trasposizione concettuale del *best interest of the child*.

superiore del minore e il bilanciamento degli interessi dei soggetti coinvolti, in *Salvis Juribus*, 2024.

³³ Sul punto cfr. G. BERTI DE MARINIS, *Autodeterminazione e capacità di discernimento del minore: profili di diritto civile*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2016, 34 ss.

³⁴ Sulla critica all'antropocentrismo e alla trasposizione di categorie "umane" al diritto animale, v. M. LETH-ESPENSEN, M. SVENSSON, *Beyond Law's Anthropocentrism: A Sociolegal Reflection on Animal Law and the More-than-human Turn*, *Scandinavian Studies in Law*, 2021, 35 ss.

³⁵ Per contributi comparati sul dibattito in materia di soggettività animale e critiche concettuali all'estensione non mediata di diritti umani agli animali, v. inoltre D. FAVRE, *Living Property: A New Status for Animals within the Legal System*, in *Marquette Law Review*, 2010, 1021 ss., S. STUCKI, *Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 40, Issue 3, 2020, 533 ss., M. DECKHA, *Animals as Legal Beings: Contesting Anthropocentric Legal Orders*, in *Canadian Journal of Law & Society*, vol. 36, Issue 3, 2021, 542 ss.

5. Conclusioni.

L'evoluzione del diritto degli animali da affezione segna un passaggio significativo dal modello proprietario al modello relazionale, nel contesto di una più ampia trasformazione culturale che attraversa il diritto privato europeo. L'animale, da mero oggetto di proprietà, è progressivamente divenuto portatore di interessi propri, riconosciuti e tutelati dall'ordinamento in funzione del suo benessere. Tale mutamento, ormai recepito anche sul piano costituzionale, impone un ripensamento dei confini della soggettività giuridica, senza tuttavia smarrire la distinzione essenziale tra la persona e l'essere senziente.

Sul piano comparatistico, la *Ley* spagnola 17/2021 rappresenta un riferimento emblematico di questa trasformazione: essa ha riconosciuto agli animali una natura giuridica distinta dai beni, configurandoli come *seres sintientes* e attribuendo rilievo al loro benessere come limite all'esercizio dei diritti dominicali. L'intervento del legislatore spagnolo ha così compiuto un salto qualitativo rispetto alla tradizionale impostazione civilistica, superando l'equiparazione fra animale e *res* senza tuttavia sfociare in una piena personalizzazione giuridica.

Gli animali non diventano persone, ma si collocano in una categoria intermedia di esseri viventi, cui l'ordinamento riconosce una tutela relazionale e non meramente patrimoniale.

Particolarmente significativa è la previsione, contenuta nel nuovo art. 94-*bis* del *Código Civil*, che impone al giudice, in caso di separazione o divorzio, di decidere sulla "destinazione" dell'animale da compagnia in funzione del suo benessere, indipendentemente dalla proprietà formale, valutando il legame affettivo e le condizioni di cura. Tale disposizione concretizza un criterio di affidamento fondato sulla cura e sulla continuità affettiva, che segna un allontanamento deciso dal paradigma dominicale e una progressiva assimilazione al modello di protezione relazionale.

In assenza di una disciplina positiva, la giurisprudenza italiana ha assunto un ruolo di supplenza normativa nella materia dell'affidamento degli animali nelle crisi familiari.

In ogni caso, l'orientamento che valorizza la continuità affettiva e relazionale dell'animale rispetto a entrambi i componenti della coppia rappresenta un significativo progresso rispetto alla visione dominicale tradizionale. La tendenza a modellare le clausole di affidamento degli animali d'affezione sugli schemi del diritto minorile espone tuttavia il sistema al rischio di un'erosione dei confini tra le categorie del diritto di famiglia e quelle del diritto animale, che non deve condurre ad elevare il c.d. *best interest of the pet* a criterio guida delle soluzioni adottate, sulla falsariga del superiore interesse del minore.

